

IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ACCONTO ANNO 2013

Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' SOSPESO per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
Unita' immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate.
- d) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il **termine di versamento della prima rata** dell'imposta municipale propria degli immobili di cui sopra e' prorogato al

16 settembre 2013

Per tutti gli **altri immobili** a partire dal 1° gennaio 2013, l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto le seguenti novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU):

1. è stata **soppressa la riserva allo Stato** della quota di imposta;
2. è riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad **uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

Pertanto, ad eccezione dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'imposta deve essere versata interamente al COMUNE utilizzando il modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

codice tributo	Descrizione codice
3918	IMU altri Fabbricati-COMUNE
3916	IMU aree Fabbricabili-COMUNE
3914	IMU terreni-COMUNE

Per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'imposta, calcolata con aliquota base dello 0,76 %, deve essere versata allo STATO, mentre la quota di incremento deliberata dal Comune dello 0,23 % deve essere versata al Comune stesso, indicando nel modello F24 i seguenti codici tributo:

codice tributo	Descrizione codice
3925	IMU -immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930	IMU -immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

Si rammentano brevemente le modalità di **CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE:**

- AREE EDIFICABILI: la base imponibile corrisponde al valore venale in comune commercio dell'area al 01 gennaio 2013.
- ALTRI FABBRICATI: la rendita catastale al 01 gennaio 2013 deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori secondo la categoria di immobile:

Categoria immobile	moltiplicatore
A ad esclusione della cat. A/10	160
C/2 – C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10	80
D	65 (dal 01 gennaio 2013)
D/5	80
C/1	55

ALIQUOTE ANNO 2013

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione; termine prorogato per il 2013 al 30 settembre.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.

Per il versamento dell'acconto l'imposta viene calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2012: **aliquota base 0,99 %**

Entro il **17 giugno** si versa in acconto il 50% dell'imposta dovuta.

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2012

Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012 si può effettuare, entro il 17 giugno, il versamento dell'imposta dovuta unitamente

alle sanzioni del 3,75% dell'imposta non versata ed agli interessi legali pari al 2,5 % annuale rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

Sul sito del Comune di Nettuno www.comune.nettuno.roma.it è possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del modello F24 per eseguire il versamento in acconto.

In alternativa l'**Ufficio tributi** è a completa disposizione per effettuare la verifica della posizione tributaria e la stampa del modello F24 nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

ed il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti recapiti telefonici e di posta elettronica:

tel 06.9850819

fax 06.98579218

ufficio.tributi@comune.nettuno.it